

Norme a tutela dei diritti degli stranieri detenuti

(Articolo 31 lettera n disegno di legge delega modifica ordinamento penitenziario il quale prevede testualmente: previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere).

Adeguare la normativa primaria interna alla Raccomandazione n.12 del Comitato dei Ministri 2012 del Consiglio d'Europa agli Stati membri sugli stranieri detenuti ed in particolare:

- 1) stabilire nell'Ordinamento Penitenziario una norma che riproponga i principi fondamentali desunti dalle Regole 3 e 4 della Raccomandazione europea secondo cui gli stranieri detenuti devono essere trattati nel rispetto dei loro diritti umani e avendo riguardo alla loro situazione particolare e ai loro bisogni individuali nonché la necessità che gli imputati e i condannati stranieri non siano discriminati nell'accesso alle sanzioni e alle misure alternative in considerazione del loro status.
- 2) inserire nell'Ordinamento Penitenziario una norma che definisca i diritti linguistici e di informazione degli stranieri come previsto dalle Regole 8 e 15 della Raccomandazione europea. La norma deve prescrivere in modo chiaro che i detenuti stranieri che lo richiedono debbano avere accesso appropriato all'interpretariato e facilità nelle traduzioni nonché la possibilità di imparare la lingua che consenta loro di comunicare in modo efficace. Inoltre deve essere codificato che al momento dell'ammissione in carcere e durante la detenzione, gli stranieri detenuti devono disporre di informazioni in un linguaggio che essi possano comprendere circa: a) i loro diritti e doveri inclusi i contatti con le loro autorità consolari; b) i tratti principali del regime penitenziario e le regole interne; c) le regole e le procedure per presentare ricorsi e reclami; d) il diritto alla difesa. Immediatamente dopo l'ingresso, le autorità penitenziarie devono assistere i detenuti stranieri, purché intendano farlo, nell'informare del loro stato di detenzione le loro famiglie, l'avvocato, le autorità consolari o eventuali altre organizzazioni competenti. Nel più breve tempo possibile, subito dopo l'arrivo in carcere, i detenuti stranieri devono poter disporre di un interprete durante i colloqui con il proprio difensore, se necessario.
- 3) come previsto dalla Regola 21 della Raccomandazione europea del 2012 i detenuti stranieri che sono soggetti a procedimenti disciplinari devono essere assistiti da un interprete se necessario.
- 4) così come stabilito dalla Regola 21 della Raccomandazione europea del 2012 va esplicitamente previsto che le autorità penitenziarie devono facilitare la messa a disposizione di assistenza amministrativa e legale da parte di agenzie esterne come l'Unhcr a favore dei detenuti stranieri. Inoltre deve essere previsto che la Commissione prefettizia si riunisca anche in carcere per il riconoscimento del diritto di asilo, qualora necessario. I detenuti stranieri che hanno lo status di rifugiato, richiedente asilo o apolide hanno il diritto a comunicare con i rappresentanti delle loro autorità nazionali o internazionali il cui obiettivo è proteggere tali tipologie di persone.
- 5) vanno previste norme che come previsto dalle Regole 16, 18 e 20 della Raccomandazione riguardino la vita interna al carcere e che siano dirette a ridurre il potenziale isolamento dei

detenuti stranieri e a facilitare i contatti con il mondo esterno. Va data considerazione alle richieste del detenuto straniero di essere recluso in un carcere vicino a un luogo dove grazie alla disponibilità di trasporti i familiari si possano recare in visita. Nel rispetto delle esigenze di sicurezza, va previsto che i detenuti stranieri siano reclusi in un carcere dove vi siano altre persone della stessa nazionalità, cultura, religione o che parlino la stessa lingua. Va stabilito che gli oggetti per l'igiene e la pulizia debbano, il più possibile, essere concessi tenendo conto delle preferenze culturali e religiose dei detenuti stranieri. In tema di abitudini religiose va assicurata una dieta alimentare che tenga conto delle caratteristiche religiose e culturali dei detenuti. Le autorità penitenziarie devono, se possibile, assicurare ai detenuti l'opportunità di comprare e cucinare cibo appropriato per le loro diete nonché consumare i pasti negli orari che siano rispettosi delle loro regole religiose.

- 6) così come previsto dalla regola 22 della raccomandazione europea del 2012 va previsto che al fine di ottimizzare i contatti con le famiglie, le telefonate e le visite ai detenuti stranieri da parte dei loro familiari che vivono all'estero devono essere organizzate con maggiore flessibilità, in modo da assicurare il loro diritto ai contatti personali e affettivi. L'amministrazione penitenziaria deve assicurare supporto e informazione ai familiari di detenuti stranieri che vivono all'estero affinché possano incontrare i loro parenti. Devono essere previsti permessi straordinari per poter visitare i propri parenti ristretti nelle carceri italiane in particolare affinché i detenuti stranieri mantengano contatti regolari e significativi con i loro figli. Infine le autorità penitenziarie devono assicurarsi che i detenuti stranieri siano in condizione di informare i loro familiari circa il luogo dove sono stati reclusi, le modalità di funzionamento dei servizi penitenziari o il carcere dove sono stati trasferiti e nei casi di emergenza e laddove il detenuto straniero abbia dato il suo consenso preventivo, le autorità penitenziarie devono informare i familiari della morte, di una malattia seria o di una lesione grave subita dal detenuto.
- 7) in base a quanto previsto dalla regola 31 della Raccomandazione del 2012 i detenuti stranieri devono avere accesso al servizio sanitario e ai programmi di trattamento terapeutico disponibili per tutti gli altri detenuti. Al fine di facilitare la cura medica dei detenuti stranieri deve essere rivolta un'attenzione a tutti gli aspetti della comunicazione. Tale comunicazione può comprendere l'uso di un interprete che sia accettato dal detenuto e che a sua volta rispetti le regole della riservatezza medica. Il servizio sanitario deve essere organizzato in modo da non risultare offensivo rispetto alle sensibilità culturali dei detenuti stranieri i quali possono chiedere di essere visitati da un medico del loro stesso sesso, sempre che ciò sia possibile. Il servizio medico psichiatrico deve essere garantito da specialisti che siano esperti nel trattare persone che provengono da differenti contesti religiosi, culturali e linguistici. Attenzione specifica deve essere posta alla prevenzione dell'autolesionismo e dei suicidi tra i detenuti stranieri.

Norme a tutela dei diritti delle donne detenute

Innovare l'Ordinamento Penitenziario in base a quanto previsto dalla Regola 34 della Raccomandazione n.2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle Regole Penitenziarie Europee ed in particolare prevedere una norma di carattere generale che sancisca come le autorità debbano porre un'attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute. Andrebbe altresì prevista la previsione a livello ministeriale di uffici per il loro trattamento distinti da quelli che si occupano dei detenuti e da affidare non a magistrati.

Norme in ambito disciplinare, con uno sguardo anche ai detenuti stranieri. Va innovato l'Ordinamento Penitenziario coerentemente a quanto previsto alle Regole 56 e seguenti della Raccomandazione n.2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle Regole Penitenziarie Europee e in particolare va previsto che le procedure disciplinari devono essere dei meccanismi di ultimo impiego. Per quanto possibile, le autorità penitenziarie devono ricorrere a dei meccanismi di riparazione e di mediazione per risolvere le vertenze con i detenuti e le dispute fra questi ultimi. I detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono: a. essere prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro; b. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa; c. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia; d. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare; e. avere l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento. Le sanzioni collettive, le pene corporali, il collocamento in una camera senza luce così come ogni altra forma di punizione inumana o degradante devono essere vietate. La sanzione non può consistere in una proibizione assoluta dei contatti con la famiglia. L'isolamento come sanzione disciplinare può essere imposto solo in casi eccezionali e per un periodo determinato di tempo, il più breve possibile. La sanzione disciplinare non deve essere in rapporto di causa effetto con la negazione di misure alternative.

Norme relative ai doveri deontologici dello staff penitenziario

Inserire nell'Ordinamento Penitenziario una norma che riproponga quanto presente nella Regola 5 del Codice di Condotta degli ufficiali di pubblica sicurezza adottato dall'Assemblea generale Onu il 17 dicembre del 1979 con risoluzione n.34 ovvero si tratta di affermare in modo perentorio che nessun pubblico ufficiale può infliggere, istigare o tollerare atti di tortura o di altro trattamento crudele, inumano o degradante né può invocare ordini superiori o circostanze eccezionali